

Prot. N. CDV- 30/2014

- Visto il decreto n. CDV- 44/2013 del 22 agosto 2013;
- considerato che è mutata la situazione oggettiva cui si riferisce la formulazione degli elenchi per gli Insegnanti di Religione in questa Diocesi approvata con il succitato provvedimento;
- premesso che:
 1. *l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado è regolato dalla normativa concordataria, in base alla quale gli insegnanti vengono reclutati con un sistema di intesa tra l’ente scolastico e la diocesi deputata a riconoscere la loro idoneità;*
 2. *la dichiarazione della suddetta idoneità è fatta dall’ordinario ai sensi del can 804 § 2, a partire dalle tre condizioni ivi previste (retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica) e che la sua valutazione tiene conto del carattere dell’IRC nel contesto della normativa concordataria, che prevede l’IRC nelle scuole anche statali sulla base di due principi: a. l’importanza antropologica della dimensione religiosa; b. l’importanza della religione cattolica quale elemento storicamente qualificante della cultura italiana;*
 3. *in funzione di una significativa presentazione della religione nel contesto formativo-culturale della scuola e in relazione ai suoi obiettivi specifici, dato il carattere della religione come fatto non solo dottrinale ma anche esperienziale, una adeguata “didattica” della Religione Cattolica richiede:*
 - a) *una preparazione teologica qualificata attraverso i previsti percorsi accademici;*
 - b) *un insegnamento in qualche modo supportato da una personale esperienza e testimonianza;*
 - c) *una pedagogia applicata alle caratteristiche proprie di questa disciplina;*
 - d) *un insegnamento capace di offrire ai discenti non soltanto elementi generici, ma anche la conoscenza dell’incarnazione del cristianesimo nel contesto territoriale specifico in cui la scuola si colloca;*
- fermo restando che il discernimento diocesano dei candidati si fonda sulle suddette premesse senza alcuna esclusione pregiudiziale;
- tenendo conto del numero molto ristretto di prevedibili supplenze nel quadro scolastico facente capo alla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino;

- emersa l'opportunità, onde evitare uno sproporzionato quanto inutile lavoro di screening, di adottare i criteri di limitazione, soprattutto territoriali, elaborati dall'Ufficio Scuola – Sezione IRC;
- in considerazione, per equità, del servizio scolastico di coloro che hanno insegnato Religione Cattolica nel periodo precedente il conseguimento del Titolo riconosciuto dall'Intesa CEI-MIUR per l'IRC, introducendo a tal proposito le modifiche proposte dalla Commissione diocesana per l'IRC nel punto **4.** del suddetto Regolamento, relativamente alla formulazione della graduatoria dei candidati in dipendenza dell'abilità pedagogica nonché dei titoli di qualificazione professionale;
- fatti salvi possibili ritocchi dipendenti dalla situazione scolastica e da variazioni normative (in tal caso lo stesso Ufficio Scuola – Sezione IRC ne darà comunicazione attraverso il Sito Internet della Diocesi),

in virtù del presente

DECRETO

viene approvato a titolo definitivo, e lo si allega al presente atto per costituirne parte integrante, il **Regolamento diocesano che fissa i Criteri per la formulazione dell'elenco per gli Insegnanti di Religione Cattolica non di ruolo e supplenti.**

Dato in Assisi (PG) il 15 settembre 2014.

+ *Domenico Sorrentino*

Il Cancelliere Vescovile
don Salvatore Rugolo

Regolamento diocesano riguardo ai
Criteri per la formulazione dell'elenco
per gli Insegnanti di Religione Cattolica
non di ruolo e supplenti

1. La domanda di IRC può essere fatta da coloro che ne hanno i titoli di seguito indicati, a condizione che abbiano effettivo domicilio almeno da un anno nella Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, e siano in possesso di certificazione rilasciata quivi dal parroco attestante continuo e operativo inserimento, specie a livello “ministeriale” e per la catechesi, nella comunità parrocchiale. Per tutti i richiedenti, sulla base della testimonianza offerta dal Parroco o da altra autorità ecclesiale, nonché di eventuale verifica in uno specifico colloquio, è considerata *conditio sine qua non* per l'ingresso nella graduatoria – che da quest'anno è da considerarsi chiusa per saturazione - la coerenza morale ed ecclesiale del candidato per quanto attiene la pratica ordinaria della vita cristiana e l'esclusione di opinioni, atteggiamenti e stati di vita apertamente contrari alla morale cristiana e alla disciplina ecclesiale.

A titolo integrativo, nel caso di necessità per supplenze, si attingerà da eventuali domande, provenienti da candidati residenti in Diocesi, che non si sono potute accogliere prima; e, se ancora necessario, da domande presentate da parte di candidati residenti in altre Diocesi umbre.

2. I sacerdoti eventualmente destinati all'IRC seguono un percorso proprio non condizionato dalla presente graduatoria. Altrettanto vale per religiosi e religiose nelle scuole paritarie cattoliche gestite dalle Congregazioni: essi possono essere nominativamente richiesti per l'insegnamento della religione, purché dotati dei titoli previsti dalla normativa. Nel caso che richieste nominative per scuole paritarie gestite da religiosi riguardassero laici, questi saranno comunque scelti, come per le paritarie non gestite da religiosi, tra quanti hanno fatto domanda all'Ufficio Scuola della Diocesi e sono presenti nell'elenco, avendo ricevuto il debito riconoscimento di idoneità.

3. Le domande sono ammesse entro il 30 giugno di ogni anno e decadono per l'anno successivo, se non sono espressamente confermate. Esse vengono esaminate dall'Ufficio Scuola-Sezione IRC attraverso una apposita Commissione composta dal Responsabile di Settore, da cinque insegnanti di Religione, da un'altra persona di qualificata esperienza scolastica anche in altre discipline (dirigente scolastico, insegnante, ex insegnante). Tale Commissione potrà eventualmente ampliare, qualora lo ritenga necessario rispetto alle necessità del servizio di supplenza scolastica, il numero attualmente sufficiente di supplenti iscritti da anni negli elenchi diocesani.

4. La Commissione apposita formula una graduatoria in considerazione dell'*abilità pedagogica* del candidato nonché dei ***titoli di qualificazione professionale*** richiesti dalla normativa per l'IRC nei diversi tipi di scuola, valutati secondo il seguente schema di punteggio:

- a) **Diploma triennale conseguito in un ISSR (insieme con una laurea civile):** 30 punti, a cui se ne aggiungono 2 nel caso di esiti ottimali del percorso di studio (= voto finale da 108/110 a 110/110 e lode). E' da osservare che tale diploma, unito a Laurea civile, non è tuttavia considerato dalla Normativa vigente Titolo specifico per l'Insegnamento della Religione Cattolica né per il conferimento di incarico a tempo determinato, né per il conferimento di supplenze.

- b) **Diploma quadriennale conseguito in un ISSR (vecchio ordinamento):** 40 punti, più 2 nel caso di esiti ottimali del percorso di studio.
- c) **Diploma quinquennale conseguito in un ISSR:** 45 punti, più 2 nel caso di esiti ottimali del percorso di studio.
- d) **Baccalaureato in Sacra Teologia:** 45 punti, più 2 nel caso di esiti ottimali del percorso di studio.
- e) **Licenza in Sacra Teologia o Scienze Bibliche:** 55 punti, più 2 nel caso di esiti ottimali del percorso di studio.
- f) **Dottorato in Sacra Teologia o Scienze Bibliche:** 75 punti, più 2 nel caso di esiti ottimali del percorso di studio.
- g) **Laurea civile in altre discipline:** 10 punti. Si aggiungono 2 punti se si tratta di laurea in Scienze della formazione.

Inoltre:

- ai corsi di aggiornamento nelle tematiche relative all'IRC si attribuirà da 0,50 a 1 punto per ogni iniziativa o corso frequentati, fino ad un massimo di 5 punti, purché, in base a specifica documentazione ed eventualmente previa verifica di colloquio con il candidato, i corsi e le iniziative siano realmente significativi a giudizio della commissione;

- eventuali esperienze di IRC vengono valutate con il seguente punteggio, attribuito ai candidati che abbiano già conseguito il Titolo professionale specifico per l'IRC: incarico o supplenza annuale: 5 punti; 0,50 per ogni 30 gg di supplenza.

Si evidenzia che ad ogni servizio di IRC di durata annuale, prestato prima di avere conseguito il Titolo specifico per l'Insegnamento della Religione Cattolica, saranno attribuiti 2 punti.

Per quanto riguarda l'abilità pedagogica del candidato, la Commissione, tenendo conto di esperienze scolastiche o affini (volontariato in istituti formativi, impegni di catechesi e animazione ecclesiale ecc.) nonché di eventuali specifici studi debitamente documentati, attribuisce un punteggio da 1 a 6. La Commissione, inoltre, considerando che un'adeguata presentazione del dato cristiano nel quadro pedagogico-scolastico non può prescindere da una attenzione alla sua incarnazione nel contesto concreto delle Chiese locali, darà uno specifico punteggio da 1 a 10 ai candidati che abbiano ben attestato ed eventualmente illustrato in sede di colloquio un significativo inserimento nella pratica e nella collaborazione ecclesiale, specialmente a livello "ministeriale" (diaconi, lettori, accoliti, ministri straordinari della comunione, catechisti, animatori caritas ecc.). Un'attenzione speciale si dà alle persone di vita consacrata realmente impegnate nella comunità cristiana.

5. La somma complessiva dei punteggi su indicati fornirà il numero che colloca un candidato in un preciso posto dell'elenco dell'anno in corso.

6. Gli Insegnanti incaricati e i Supplenti possono consultare i suddetti elenchi, della cui disponibilità in Ufficio Scuola Diocesano si dà comunicazione nel Sito Internet della Diocesi. Gli elenchi sono consultabili nel suddetto Ufficio, previo appuntamento telefonico preso con il Responsabile del Servizio per l'IRC.

7. La proposta di nomina all'autorità scolastica in vista di incarichi e supplenze si fa sulla base di tali elenchi, che possono subire variazioni di anno in anno per eventuale inserimento di nuovi candidati o per la maturazione di titoli dei candidati già inseriti.

Il presente Regolamento è approvato nella Sede Vescovile di Assisi il 15 settembre 2014.

+ *Domenico Sorrentino*

Il Cancelliere Vescovile
don Salvatore Rugolo